


COMUNE DI LABRO*Provincia di Rieti***DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE****N. 18 DEL 11.08.2015**

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE

L'anno **duemilaQUINDICI**, il giorno 11 del mese di Agosto, alle ore 18.50 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Labro, in **SECONDA** convocazione - seduta Straordinaria pubblica di oggi - partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, Statuto e Regolamento del Consiglio, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale risultando presenti, a seguito di appello nominale, i Signori:

Consiglieri	Presenti	Assenti
Gastone Curini	X	
Roberto Spoletini	X	
Alessandro Giachetti	X	
Vincenzo Ratini	X	
Federico Montani	X	
Gianfranco Artami	X	
Salvatore De Donno	X	
Luca Difilippi	X	
Claudio Cecilia		X
Francesco Camuzzi	X	
Antonio D'Orazio		X
Assegnati n.11 - in Carica n.11	9	2

Presenti: N. 9**Assenti: N. 2**

Risultato legale il numero degli intervenuti ha assunto la Presidenza il Sindaco Gastone Curini; partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Avv. Marco Matteocci;

Il Sindaco illustra al presente punto all'ordine del giorno, evidenziando che la necessità di garantire l'ordine pubblico in mancanza della presenza costante della polizia municipale e aumentare il controllo sulle violazioni alla normativa al codice della strada.

Il Consigliere Camuzzi interviene, evidenziando che sarebbe utile posizionare una videocamera sulla discesa che va alla valle visto che ci passano molte macchine che non dovrebbero scenderci.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE questo Comune intende avviare un progetto di videosorveglianza in alcune parti del territorio comunale, volto alla tutela del patrimonio comunale da atti di vandalismo, alla tutela ambientale, alla rilevazione delle condizioni del traffico urbano ed alla prevenzione di specifici reati in ambiti particolarmente sensibili e di competenza della Polizia Municipale (prevenzione e sicurezza);

VISTO il Provvedimento Generale del Garante per la Protezione dei dati Personali in data 29 aprile 2004 in materia di videosorveglianza;

RITENUTO di dover regolamentare l'uso dell'impianto di videosorveglianza conformemente a quanto prescritto dal Garante;

DATO ATTO che l'impianto di videosorveglianza comunale che si intende realizzare risponde ai richiesti principi di:

- liceità, in quanto finalizzato allo svolgimento di funzioni istituzionali (sicurezza, viabilità e tutela del patrimonio comunale);
- necessità, in quanto è escluso ogni uso superfluo dell'impianto ed è prevista la cancellazione periodica dei dati registrati;
- proporzionalità, in quanto non è prevista la rilevazione di dati in aree che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza;
- finalità, in quanto gli scopi perseguiti sono determinati, espliciti e legittimi.

VISTO lo schema di regolamento proposto per l'adozione;

RITENUTO di adottare il regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza nel territorio comunale, composto da n. 16 articoli, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Richiamato lo statuto comunale;

PRESO ATTO del parere preventivo favorevole del Responsabile del Settore IV a sensi Artt. 49 e 147 bis del DLgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente provvedimento;

Con votazione n. 9 favorevoli su n. 9 Consiglieri presenti

D E L I B E R A

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;

2. **DI ADOTTARE** il regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza nel territorio comunale, composto da n. 16 articoli, che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3. **DI DICHIARARE**, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4° del d.lgs. n. 267 del 2000;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA

(Art. 49e 147 Bis D.Lgs. 18.8.2000 N.ro.267)

Oggetto : REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE


Il sottoscritto Responsabile del Settore IV, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere:

FAVOREVOLE;

Il Responsabile del Settore IV
f.to Ing. Massimiliano Giansanti
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)

COMUNE DI LABRO

Provincia di Rieti



**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E
L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA
NEL TERRITORIO COMUNALE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 18 DEL 11.08.2015

Contenuti	
Art. 1 Finalità e definizioni	3
Art. 2 Ambito di applicazione	3
Art.3 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza .	4
Art.4 Notificazione.....	4
Art.5 Responsabile	5
Art.6 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.....	5
Art.7 Informativa	6
Art.8 Diritti dell'interessato	6
Art. 9 Sicurezza dei dati.....	7
Art.10 Cessazione del trattamento dei dati	7
Art.11 Modalità e limiti alla utilizzabilità di dati personali	7
§ Principio di liceità.....	7
§ Principio di necessità	7
§ Principio di proporzionalità	8
§ Principio di finalità.....	9
Art. 12 Tutela	9
Art. 13 Provvedimenti attuativi.....	9
Art. 14 Norma di rinvio.....	9
Art. 15 Pubblicità del Regolamento.....	10
Art. 16 Entrata in vigore	10

Art. 1 Finalità e definizioni

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano di Labro , gestito ed impiegato dal Comune di Labro , si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per **“banca dati”**, il complesso di dati personali presso l'ufficio del Comune di Labro , e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
- b) per **“trattamento”**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) per **“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per **“titolare”**, l'Ente Comune di Labro , nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per **“responsabile”**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f) per **“interessato”**, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per **“diffusione”**, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per **“dato anonimo”**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per **“blocco”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 2 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio urbano del Comune di Labro e collegato all'ufficio della Polizia Locale.

Art.3 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di videosorveglianza.

Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Labro, sono finalizzate:

- a) alla sicurezza urbana ed alla tutela del territorio;
- b) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- c) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
- d) a rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;
- e) a controllare determinate aree pubbliche o aperte al pubblico nelle quali sia opportuna una costante sorveglianza volta a tutelare il patrimonio comunale e la sicurezza urbana.

Il sistema di videosorveglianza comporrà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive, e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Sarà cura del responsabile del titolare del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica o il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della Polizia Locale. Quando, comunque, la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze organizzative o produttive ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro e da essa può derivare anche la possibilità del controllo a distanza dell'attività dei lavoratori sarà installata solo previo accordo con le RSA.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

I dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

Art.4 Notificazione

I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti

relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art.5 Responsabile

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, ovvero, in caso di mancanza di tale figura, il soggetto individuato dal Sindaco, è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 3, lett. e).

Il Responsabile designa e nomina gli incaricati, con proprio atto scritto, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale, laddove presenti.

Gli incaricati andranno nominati tra gli agenti e/o gli ufficiali, ovvero, in mancanza di tali figure, a dipendenti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dati, agli stessi saranno affidati compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi previa istruzione sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, 1° comma, e delle proprie istruzioni.

I compiti affidati al Responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

Art.6 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4.

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso l'ufficio di Polizia Locale del Comune di Labro . In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer.

L'impiego del sistema di videosorveglianza è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.

Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalla ditta installatrice, conservate agli atti del Comune. Tali caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio

della ripresa.

Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni presso la sala di controllo, in presenza di peculiari esigenze tecniche o per la particolare rischiosità dell'attività svolta. Necessitando, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure, legate ad un evento già accaduto o realmente imminente.

In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori digitali, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate, in tempo inferiore a quello citato.

La conservazione delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o a indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

L'accesso alle immagini ed ai dati personali strettamente necessari è ammesso per il Responsabile e agli incaricati del trattamento di cui all'art. 5. E' vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

Art.7 Informativa

Il Comune di Labro, in prossimità dei luoghi pubblici o aperti al pubblico in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica su cui è riportata la seguente dicitura:

“Comune di Labro – Area videosorvegliata. La registrazione è effettuata dal Comune per fini di prevenzione e sicurezza (art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.)”.

Tale supporto con l'informativa:

- deve essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere;
- deve avere un formato ed un posizionamento chiaramente visibile anche quando la videosorveglianza è attiva in orario notturno;
- può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Il Comune di Labro si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con la attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e la sua eventuale, successiva cessazione, per qualsiasi causa del trattamento medesimo, anche mediante l'affissione di appositi manifesti informativi, la rimozione dei cartelli e la pubblicazione all'albo.

Art.8 Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.

La risposta da una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge. A tal fine può essere opportuno che la verifica dell'identità del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzia un'immagine riconoscibile dell'interessato.

Art. 9 Sicurezza dei dati

I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Alcune misure, cosiddette minime, sono obbligatorie anche sul piano penale.

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sala di controllo situata nell'Ufficio della Polizia Locale di Labro . Alla sala possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedere alla sala altre persone se non accompagnate da coloro che sono autorizzati.

In ogni caso a protezione dei dati registrati vanno adottate le misure di sicurezza previste al punto 3.3 del Provvedimento del Garante dell'08.04.2010.

Art.10 Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Comune effettuerà la notifica ai sensi della vigente normativa.

Art.11 Modalità e limiti alla utilizzabilità di dati personali

Le prescrizioni del presente Regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, di cui al provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010;

§ Principio di liceità

Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede per gli organi pubblici.

La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Vanno richiamate al riguardo le norme vigenti dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e degli altri luoghi cui è riconosciuta analogia tutela.

Appare inoltre evidente la necessità del rispetto delle norme del Codice Penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

§ Principio di necessità

Poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze.

Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. Il software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati

registrati.

Se non è osservato il principio di necessità riguardante le installazioni delle apparecchiature, l'attività di videosorveglianza non è lecita.

§ Principio di proporzionalità

Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree di attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza e di prestigio.

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi.

Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa o meno complicata o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell'impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi.

Non risulta di regola giustificata un'attività di videosorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti, ma a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso web cam o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi.

Anche l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione.

La videosorveglianza è, quindi, lecita solo se è rispettato il cosiddetto principio di proporzionalità.

Sia nella scelta se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento.

Il principio di cui trattasi consente margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili.

Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili.

Si evita così un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli altri interessati.

Come si è detto la proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
- se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;
- la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie – fisse o mobili delle apparecchiature;
- quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
- la durata dell'eventuale conservazione, che, comunque, deve essere sempre temporanea.

In applicazione del predetto principio, va altresì delimitata rigorosamente:

- anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità, la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici;
- l'utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro

o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, etc.). tenendo anche conto che in caso di trattamenti volti a definire profili o personalità degli interessati la normativa in materia prevede ulteriori garanzie;

- l'eventuale duplicazione delle immagini registrate;
- la creazione di una banca dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione (esempio per il monitoraggio del traffico o per il controllo del flusso ad uno sportello pubblico).

§ Principio di finalità

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art.11, comma 1, lett. b), del Codice). Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza.

Si è invece constatato che taluni soggetti pubblici e privati si propongono abusivamente, quale scopo della videosorveglianza, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che invece competono solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia.

Sono invece diversi i casi in cui i sistemi di videosorveglianza sono in realtà introdotti come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa.

Art. 12 Tutela

Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice e dalla normativa in materia.

Art. 13 Provvedimenti attuativi

Compete alla Giunta Comunale, avvalendosi del Responsabile del Servizio di Polizia Locale laddove presente, l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 14 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

Art. 15 Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nonché sull'Albo on-line del Comune per quindici giorni ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
F.TO GASTONE CURINI

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott. Avv. Marco Matteocci

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)

Comune di Labro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno

AL N. 200

28	08	2015
----	----	------


E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal

28	08	15
----	----	----

al

12	09	15
----	----	----

IL MESSO COMUNALE



Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno

28	08	2015
----	----	------

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal

28	08	15
----	----	----

al

12	09	15
----	----	----

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Avv. Marco Matteocci

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo .

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Avv. Marco Matteocci

